



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 50 del 26/04/2022 della Giunta Comunale

Oggetto: Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Comune di Stenico

L’anno duemilaventidue addì 26 - ventisei - del mese aprile alle ore 14:30 a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale in videoconferenza/presenza

I Signori:

Mattevi Monica	SINDACO	PRESENTE
Failoni Mirko	Vice SINDACO	PRESENTE
Badolato Francesca	ASSESSORE	PRESENTE
Nicolli Simone	ASSESSORE	PRESENTE
Bressi Floro	ASSESSORE	ASSENTE

Assiste il Segretario comunale: Giordani Federica

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Mattevi Monica** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che in data 28.11.2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'art. 6 della convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 – ed in attuazione degli artt. 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110 con la quale sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Rilevato che l'obiettivo del legislatore era quello di contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione mediante l'adozione di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutti gli enti pubblici.

Considerato che la legge 190/2012 prevede in particolare:

- l'individuazione di un'Autorità Nazionale Anticorruzione (prima CIVIT ora ANAC), ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L. 190/2012;
- l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Piano nazionale anticorruzione (PNA), ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della L. 190/2012;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, in sigla RPCT, ai sensi del comma 7, art. 1 L. 190/2012; negli enti locali, il RPCT è di norma individuato nel Segretario comunale o nel Dirigente apicale;
- l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione;
- l'approvazione – negli enti locali – da parte della Giunta comunale di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno, termine che per il PTPCT 2021-2023, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tutt'ora in corso, ANAC ha differito al 31/03/2021 (comunicato del Presidente dell'Autorità del 02/12/2020).

Visto l'art. 1, commi 7 e 8 della legge 190/2012 e s.m.

Visto, altresì, l'art. 34 bis, comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", così come inserito nella legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differiva il termine per l'adozione del piano triennale di prevenzione alla corruzione al 31 marzo 2013.

Considerato che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012, dovevano essere definiti, attraverso delle intese in sede di conferenza unificata, gli adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/2012 con particolare riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte degli enti locali.

Dato atto che, nel frattempo, si erano verificate importanti novità tali da richiedere una rivisitazione parziale delle indicazioni iniziali afferenti la predisposizione dei piani triennali; in particolare sono stati emanati:

- il D.Lgs. 33/2013 riguardante il riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 39/2013 riguardante l'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori e dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- la L.R. 02.05.2013, n. 3 in tema di trasparenza ed integrità;
- l'intesa dd. 24.07.2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali;
- la deliberazione della Commissione indipendente per la valutazione dell'integrità e della

trasparenza nella pubblica amministrazione (CIVIT) n. 72 dd. 11.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- la L. 125/2013 che ha conferito, all'art. 5, alla CIVIT la superiore dignità di Authority e che quindi assume la nuova denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Rilevato che l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali è stata definita in data 24 luglio 2013 ed è stato previsto l'obbligo per i Comuni di adottare il Piano entro il 31 gennaio 2014.

Preso atto che in data 11 settembre 2013, la CIVIT con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Rilevato che detto Piano, alla luce delle linee guida dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni, contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte ed in particolare dei processi con indice di rischio elevato;
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Stenico n. 2 dd. 30/03/2021 prot. n. 1373 con il quale è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il Segretario comunale.

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Comune di Stenico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 dd. 30.01.2014.

Dato atto che detti piani sono stati elaborati nel 2014 con il tutoraggio metodologico del Consorzio dei Comuni Trentini con metodologia testata e condivisa da molti Comuni della Provincia di Trento alla luce delle loro specificità.

Dato altresì atto che detti Piani sono stati pubblicati sui siti web istituzionali e trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica secondo le indicazioni del Dipartimento medesimo.

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 del Comune di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Stenico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 dd. 22.01.2015.

Vista la determinazione ANAC n. 12 dd. 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al PNA;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di Stenico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 dd. 26.01.2016.

Vista la delibera ANAC n. 831 dd. 03.08.2016 di approvazione del PNA 2016.

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Stenico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 30.01.2017.

Vista la delibera ANAC n. 1208 dd. 22.11.2017 di aggiornamento 2017 al PNA;

Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Comune di Stenico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 30.01.2018.

Vista la delibera ANAC n. 1074 dd. 21.11.2018 di aggiornamento 2018 al PNA ed in particolare il paragrafo 4. *“Le nuove proposte di semplificazione”* al punto *“Semplificazioni per l’adozione annuale al PTPC”* dove prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate: in tali casi l’organo di indirizzo può adottare un provvedimento con cui conferma il PTPC già adottato;

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 21.12.2018 avente ad oggetto *“Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Novità di interesse”* pervenuta in data 27.12.2018 sub prot. n. 5633.

Visto l’avviso pubblico dd. 09.01.2018 prot n. 74 con il quale, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all’emissione del nuovo piano triennale, veniva data notizia agli stakeholder della possibilità di proporre proposte e suggerimenti ed atteso che entro il termine ivi indicato non è giunta alcuna proposta.

Richiamata la L. 124/2015, il D.Lgs. 97/2016 ed il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Richiamata la L.R. 10/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2016;

Dato atto che, in considerazione dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative nonché di modifiche organizzative rilevanti nel corso dell’ultimo anno, la Giunta comunale ha ritenuto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e s.m. ed alla delibera ANAC n. 1074 dd. 21.11.2018 di aggiornamento 2018 al PNA ed in particolare al paragrafo 4. *“Le nuove proposte di semplificazione”* punto *“Semplificazioni per l’adozione annuale al PTPC”* dove prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate, di adottare l’aggiornamento

2019 al PTPCT confermando il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 30.01.2018.

Richiamata quindi la deliberazione della Giunta comunale n. 9 dd. 29.01.2019 avente ad oggetto: "Legge 06.11.2012, n. 190 "Piano prevenzione della Corruzione 2019 – Conferma delle misure adottate con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020".

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e considerato che tale documento, oltre a riepilogare in maniera unitaria tutte le principali questioni affrontate negli anni precedenti, introduce delle novità sostanziali, in particolare per quanto riguarda la metodologia per la gestione dei rischi corruttivi;

Considerato che questa novità implica la rivisitazione della parte descrittiva del documento e soprattutto della parte relativa all'individuazione, valutazione e trattamento dei possibili fenomeni corruttivi e dato atto che tali azioni sono da compiere a seguito di un'approfondita analisi secondo la nuova metodologia, partendo dalla base dei dati di cui si è già in possesso ed operando un'analisi congiunta, oltre ad un auspicabile confronto tra Enti con caratteristiche simili, come anche indicato da ANAC;

Rilevato che nella Parte II del PNA 2019 al paragrafo 5 è previsto che: "(...) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Piccoli Comuni", § 4. "Le nuove proposte di semplificazione"). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.";

Visto l'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Stenico dd. 04.01.2019 prot n. 290 e dato atto che non è pervenuto alcun contributo;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 05.12.2019, pervenuta in pari data sub prot. n. 5169;

Ritenuto, al fine di poter effettuare una mappatura dei processi adeguata in considerazione della nuova metodologia introdotta con il PNA 2019 per la quale lo stesso PNA prevede un adeguamento entro un congruo periodo di tempo (par. 2: "Qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'allegato può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023"), considerata

l'imminente tornata generale di elezioni comunali prevista per il 3 maggio p.v., nonché ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e s.m., alla delibera ANAC n. 1074 dd. 21.11.2018 di aggiornamento 2018 al PNA ed in particolare al paragrafo 4. *“Le nuove proposte di semplificazione”* punto *“Semplificazioni per l'adozione annuale al PTPC”* ed alla delibera ANAC n. 1064 dd. 13.11.2019 di approvazione del PNA 2019 ed in particolare al paragrafo 5 *“Adozione annuale del PTPCT”*, di adottare l'aggiornamento 2020 al PTPCT confermando il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 dd. 30.01.2018 nonché di dare inizio ad un lavoro progressivo e graduale, convogliando i relativi risultati nel PTPCT 2021-2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 28.01.2020 avente ad oggetto: *“Legge 06.11.2012, n. 190 “Piano prevenzione della Corruzione 2020 – Conferma delle misure adottate con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020.*

Visto l'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Stenico dd. 03.12.2019 prot. n. 5126 e dato atto che non è pervenuto alcun contributo;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 30.03.2021 avente ad oggetto: *“Presa d'atto della relazione annuale 2020 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 del Comune di Stenico”.*

Visto l'avviso pubblico di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Stenico dd. 11.12.2020 prot. n. 4887 e dato atto che non è pervenuto alcun contributo;

Rilevato che la normativa in materia di pianificazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza e, conseguentemente, il processo interno di definizione ed approvazione del presente Piano, hanno formato oggetto di consistenti modifiche normative a livello nazionale, ancora in corso di definizione, e dato atto che tali interventi normativi hanno comportato una complessiva revisione della materia nonché, per l'anno 2022, come di seguito descritto, un posticipo al 30 aprile dei termini di approvazione della pianificazione stessa;

Dato atto che secondo l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ogni pubblica amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in forma semplificata per enti con meno di 50 dipendenti;

Richiamato altresì l'art. 4 della L.R. 20.12.2021, n. 7 Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022, rubricato *“Piano integrato di attività e organizzazione”*, il quale ha previsto che: *“La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2,*

compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2.”

Considerato che il predetto D.L. 09.06.2021, n. 80 prevedeva all'art. 6, comma 5 l'approvazione entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, con cui si sarebbero dovuti individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello in esame;

Rilevato che, entro il medesimo termine, l'art. 6, comma 6 prevedeva altresì l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1;

Preso atto che nei termini indicati ai commi 5 e 6 del D.L. 09.06.2021, n. 80 non sono stati assunti i provvedimenti ivi citati;

Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228 ed in particolare l'art. 3, comma 12, lett. a);

Vista la delibera ANAC n. 1 dd. 12.01.2022 avente ad oggetto: “Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022” ed il relativo Comunicato del Presidente;

Vista la circolare n. 1/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dd. 18.01.2022;

Visti gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02.02.2022 ed atteso che gli stessi già in premessa prevedono che *“posto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. PIAO convertito, “gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, (sono disciplinati - n.d.r.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”* ... *“si intendono fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, fermo restando che successive eventuali indicazioni di integrazione e adeguamento verranno rese se necessario a seguito dell'adozione delle norme in corso di approvazione”*;

Visto il Parere del Consiglio di Stato – sez. consultiva per gli atti normativi 02.03.2022, n. 506;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 11.03.2022, pervenuta in pari data sub prot. n. 1187.

Vista la circolare n. 4/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dd. 06.04.2022;

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne

parte integrante e sostanziale (all. A) e ritenuta la stessa strumento idoneo ad individuare le misure che possa contrapporsi a possibili comportamenti non integri e quindi ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012, di provvedere alla sua approvazione;

Atteso che la proposta di Piano – conformemente agli indirizzi – prevede la graduale realizzazione del nuovo approccio qualitativo del rischio, che si articola nella revisione della mappatura dei processi, nella valutazione del rischio (mediante la sua identificazione, analisi e ponderazione), nel trattamento del rischio (mediante l'individuazione e programmazione delle misure di prevenzione) e che il predetto metodo dovrà essere realizzato con iniziale applicazione del suddetto metodo ai processi maggiormente esposti a rischio di comportamenti non imparziali e successiva progressiva mappatura delle ulteriori attività;

Dato atto che, con il PNA 2019 (ultimo Piano approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1064 dd. 13.11.2019), l'Autorità, da un lato, ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo le indicazioni date nei precedenti Piani - precisando peraltro che restano valide le Parti Speciali dei precedenti Piani, quando espressamente richiamate - e, dall'altro, ha delineato nell'Allegato 1 al PNA 2019 un nuovo "sistema di gestione del rischio corruttivo", prevedendo che il medesimo dovrà trovare applicazione in modo graduale;

Preso atto che, in concreto, con l'Allegato 1) ANAC propone un approccio di tipo "qualitativo" di ponderazione del rischio, che si concentri sugli elementi intrinseci dell'azione amministrativa e garantisca la massima trasparenza, in luogo di un approccio quantitativo, rivolto alle conseguenze/impatto dei comportamenti non imparziali, finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni;

Ritenuta opportuna una realizzazione graduale del nuovo metodo di gestione del rischio, che il Responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza svilupperà ulteriormente con l'apporto collaborativo dei Responsabili dei Servizi e dato atto che l'intero Piano sarà oggetto di costante revisione al fine poi del suo aggiornamento;

Considerato pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che tale Piano costituisce una graduale attuazione del PNA 2019 che verrà implementato nel tempo anche in relazione ai riferimenti eventualmente più aggiornati anche in tema di trasparenza e sarà suscettibile, se del caso, di integrazioni, modifiche ed aggiornamenti secondo le tempistiche previste dalla legge e dal Piano stesso;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine del rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 ed il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di adottare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 del Comune di Stenico, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. Di dare atto che con l'approvazione del Piano si è anche inteso adempiere a quanto stabilisce l'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come sostituito dall'articolo 41 del D.lgs. n. 97/2016, il quale prevede che la Giunta deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del piano medesimo.
3. Di demandare il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di assicurare la pubblicazione del presente PTPCT e relativi allegati sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
4. Di demandare a ciascun ufficio l'attuazione delle misure e delle prescrizioni previste nel PTPCT in relazione alla propria attività di competenza;
5. Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore dei conti e ad ogni ufficio;
6. Di riservarsi di intervenire in adeguamento dello stesso anche in corso d'anno nel caso pervengano istanze specifiche o generali che ne consiglino la variazione, vero che è stato pubblicato avviso preventivo al quale non si è dato riscontro da alcuno;
7. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa e non ha riflessi contabili diretti;
8. Di dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
9. Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
10. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mattevi Monica
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 29/04/2022 al 09/05/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 26/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giordani Federica
(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**